N. 295/2013 Reg. Sent.

Data del deposito 9-5-13

Data di irrevocabilità

N. 1186/2012 R.G. notizie di reato

N. 67/2013 R.G. Mod.

Reg. Esec.

Camp.penale

Redatta scheda il

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI ANCONA

SEZIONE PENALE

Il Giudice di Pace, in persona dell'avv. Giammario Schippa,

alla pubblica udienza del 7 maggio 2013

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

, nata in il 0, in Italia ...; elettivamente domiciliata presso l'Avv. Michele Guerrieri con studio legale ad Ancona in via Marsala nr. 17; - ***libera contumace*** -

imputata del reato di cui

all'art. 726 c.p., perché, urinando sul suolo pubblico antistante al bar "Caffè Pertini" di Ancona, compiva atti contrari alla pubblica decenza. In Ancona, il 06.07.2012

DIFENSORE D'UFFICIO: Avv. Michele Guerrieri del foro di Ancona.

Con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO** in sede.

In esito all'odierno dibattimento, le parti hanno così concluso:

IL PUBBLICO MINISTERO

ha chiesto per l'imputata la condanna alla pena di € 70,00 di ammenda.

LA DIFESA DELL'IMPUTATA

ha chiesto l'assoluzione perché il fatto, ex art. 54 c.p., non costituisce reato.

MOTIVAZIONE

Con citazione ritualmente notificata, l'imputata veniva tratta a giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

All'udienza del 2 aprile 2013 veniva aperto il dibattimento ed ammesse le prove chieste dalle parti, su accordo delle quali veniva acquisita l'Annotazione di servizio degli Agenti della Polizia di Stato – Sezione Volanti – intervenuti.

Si procedeva quindi all'istruzione dibattimentale mediante l'esame del teste ammesso.

L'imputata, contumace, rinunciava tacitamente all'esame non comparendo all'udienza fissata per l'incombente.

Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, indicati gli atti utilizzabili ai fini del decidere e raccolte a verbale le conclusioni delle parti, nei termini in epigrafe trascritti, il Giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

Sulla base della prova testimoniale e degli atti acquisiti, le circostanze del fatto riferito nel capo d'imputazione risultano provate con le precisazioni acquisite nell'istruttoria dibattimentale.

In particolare il teste , Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Ancona e, all'epoca, accertatore del fatto, ha riferito che, inviato con un collega dalla C.O. in Piazza Pertini ad Ancona, poiché ivi era stata segnalata una lite tra la titolare del bar e l'odierna imputata, alle ore 21,45 giunse sul posto, trovandovi le due donne. La titolare del bar gli riferì che l'odierna imputata, in evidente stato di alterazione alcolica, aveva consumato poco prima alcune birre e che, al suo rifiuto di darle la chiave del bagno poiché occupato, aveva orinato in

terra, nella parte laterale e posteriore del bar, sia pur in luogo appartato ed oscuro.

Lo stesso teste ha confermato di avere notato un'evidente chiazza di liquido in terra, nel luogo indicato dalla titolare del bar.

L'odierna prevenuta si giustificò asserendo di avere chiesto la chiave del bagno alla barista e che, alla sua risposta negativa, aveva orinato dove le era capitato.

Dall'espletata istruttoria risulta che il fatto è avvenuto poco prima delle ore 21,45 del mese di luglio e, quindi, col buio e a sera avanzata, e che il luogo ove è accaduto il fatto risulta "nella parte laterale posteriore del bar in luogo appartato e oscuro".

La circostanza riferita dalla prevenuta e, cioè, di non avere avuto le chiavi del bagno, è stata confermata ai Poliziotti dalla titolare del bar.

In conclusione, i fatti addebitati all'imputata hanno trovato riscontro e conferma con alcuni significative precisazioni all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Eppure nella fattispecie deve essere ritenuta la particolare tenuità del fatto a norma dell'art. 34 del D.Lgs 274/2000.

Bisogna premettere come, nel nostro ordinamento, il reato di atti contrari alla pubblica decenza, secondo le espressioni letterali usate dall'art. 726 c.p., è ravvisabile ogni qual volta l'agente in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compie per l'appunto atti contrari alla pubblica decenza, cioè atti contrari alle vigenti regole etico-sociali relative al normale riserbo ed alla elementare costumatezza, come l'orinare sul suolo pubblico.

Sotto il profilo oggettivo, ai fini della consumazione dell'illecito basta il compimento dell'atto, non occorrendo che esso "sia stato percepito da alcuno, quando si sia verificata la condizione di luogo, cioè la possibilità che qualcuno possa percepire l'atto" (Cass. Pen. Sez.II, 13/01/1986).

Nel caso di specie, pur sussistendo sicuramente l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, va tuttavia dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per particolare tenuità del fatto in considerazione che l'entità del dan-

no risulta particolarmente esigua con riferimento alla concreta lesività della condotta, avuto riguardo alle modalità di esplicazione.

Va considerato, altresì, che la condotta dell'imputata, fortemente connotata dall'occasionalità, è stata indice di uno stato di bisogno della stessa.

E' pur vero che la prevenuta compì l'atto disdicevole di orinare sul suolo pubblico, ma bisogna pur considerare che era sera inoltrata e che l'atto venne compiuto rifugiandosi nella parte laterale e posteriore del bar, in luogo appartato e oscuro.

E, pertanto, appare veramente esiguo il pericolo di danno, in considerazione che le circostanze di tempo e di luogo rendevano oggettivamente improbabile che il fatto potesse offendere la moralità e decenza pubblica data l'assoluta mancanza di persone sul luogo e data la concreta improbabilità che l'atto fosse visto da qualcuno.

Si deve considerare, inoltre, che non si può certo escludere che l'imputata, colta da impellente bisogno fisiologico, tenuto conto anche delle birre consumate, non avendo avuto le chiavi del bagno perché in quel momento occupato, sia stato costretta ad orinare fuori del bar onde evitare di cedere al bisogno stesso. Del resto è innegabile che l'imputata, rifuggendo da ogni atteggiamento dichiaratamente osceno ed esibizionistico, adottò ogni possibile precauzione nel cercare di soddisfare il proprio bisogno infrenabile, ricercando un angolo buio e nascosto nella parte posteriore del bar, onde evitare, comunque, la possibilità di essere vista da qualche eventuale passante.

Sicché è da riconoscersi in capo all'imputata un minimo grado di colpa sia per le modalità di esplicazione del gesto sia per la sua indubbia occasionalità in presenza di un verosimile stato di prostrazione per l'urgenza di dover soddisfare il proprio bisogno fisiologico.

Devesi infine tener conto delle conseguenze pregiudizievoli per l'imputata derivanti dall'ulteriore corso del procedimento in considerazione dello stato di incensuratezza.

E, pertanto, ritenuta la particolare tenuità del fatto, va emessa sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputata, la quale non si è opposta a tale declaratoria, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs n. 274/2000.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Ancona

visti gli artt. 34 d. lgs. nr. 274/2000 e 529 cpp

dichiara

non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato ascrittole in rubrica ritenuta la particolare tenuità del fatto.

Ancona, li 07 maggio 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giorgio Farinelli

Il Giudice di Pace
Giammario Schippa

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL GIUDICE DI PACE DI ANCONA
Il, 9.5.13
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giorgio Farinelli